



Direzione Transizione Ambientale

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: Sospensione temporanea delle misure di cui alle lettere *a)* e *g)* dell'Ordinanza n. 51/2020 del 22.10.2020, in conformità alla D.G.R. n. XI/3823 del 9.11.2020, in caso di applicazione, in Regione Lombardia, delle misure di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 previste quando la Regione è collocata rispettivamente nello «scenario di tipo 3» (con collocazione in «fascia Arancione») o nello «scenario di tipo 4» (con collocazione in «fascia Rossa»).

IL SINDACO

Visto:

- L'ordinanza n. 51/2020 del 22.10.2020 avente ad oggetto: "Misure temporanee sino al 10 gennaio 2021 per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale in attuazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. X/7095 del 18 settembre 2017, n. XI/449 del 2 agosto 2018, n. XI/712 del 30 ottobre 2018, n. XI/2055 del 31 luglio 2019 e n. XI/3606 del 28 settembre 2020".

Considerato che:

- La suddetta ordinanza è attuativa delle misure previste dalla D.G.R. n. X/7095 del 18.09.2017 al verificarsi di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, da attuare previa emanazione di ordinanza sindacale annuale da parte dei Comuni interessati.
- Il meccanismo di attivazione delle misure temporanee omogenee si articola su due livelli così individuati nella medesima D.G.R. n. X/7095 del 18.09.2017:
 - primo livello: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
 - secondo livello: attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni



antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

- I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia ed ARPA Lombardia. L'applicativo riporta, in particolare, la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

Visto:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»".
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- Il comunicato del Ministero della Salute del 20 novembre 2020 ove si legge che "*si rinnovano le misure relative alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta. La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020*".

Considerato che:

- le sopra citate norme statali definiscono:
 - l'individuazione delle aree del territorio nazionale caratterizzate da scenari di elevata ("scenario di tipo 3", con collocazione in "fascia Arancione") e massima ("scenario di tipo 4", con collocazione in "fascia Rossa") gravità e da un livello di rischio alto relativamente alla diffusione del virus COVID-19;
 - le misure restrittive per la popolazione da applicarsi all'interno delle zone individuate;
 - che il Ministro della Salute provveda con Ordinanza all'aggiornamento dell'elenco che individua le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 3" o in uno "scenario di tipo 4".
- In base all'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 la Regione Lombardia è collocata in uno "scenario di tipo 4", con collocazione in "fascia Rossa", che prevede l'applicazione delle misure più restrittive.
- Regione Lombardia, visto il quadro emergenziale sopra delineato, ha ritenuto necessario intervenire in merito all'applicazione delle misure temporanee al verificarsi di episodi di accumulo degli inquinanti disposte dalle dd.G.R. n. 7095/17 e n. 3606/2020.
- Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/3823 del 9.11.2020, ha quindi disposto *di sospendere, durante gli episodi di accumulo degli inquinanti disciplinati dalle dd.g.r. n. 7095/17 e n. 3606/2020, l'applicazione delle misure temporanee di primo e di secondo livello relative al settore mobilità privata (b.1 e b.9) in caso di applicazione in Regione Lombardia delle misure di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, previste quando la Regione è collocata rispettivamente nello «scenario di tipo 3» o nello «scenario di tipo 4».*

Rilevato che:

- Le misure di cui Regione Lombardia ha disposto la sospensione, come sopra indicato, corrispondono alle misure di cui ai punti *a)* e *g)* della citata ordinanza n. 51/2020, le quali, pertanto, sono anch'esse da sospendere in conformità ai suddetti indirizzi *in caso di applicazione in Regione Lombardia delle misure di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, previste quando la Regione è collocata rispettivamente nello «scenario di tipo 3» o nello «scenario di tipo 4»*. In particolare:
 - in caso di attivazione di misure di I livello, è sospeso temporaneamente il seguente divieto di circolazione, corrispondente alla lettera *a)* dell'Ordinanza n. 51/2020:
DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA, TUTTI I GIORNI FESTIVI INCLUSI:
dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:
 - *veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;*
DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI:
dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:
 - *veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;*
dalle ore 8.30 alle 12.30, per i seguenti veicoli:
 - *veicoli per il trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;*
 - in caso di attivazione di misure di II livello, è sospeso temporaneamente il seguente divieto di circolazione, corrispondente alla lettera *g)* dell'Ordinanza n. 51/2020:
DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA, TUTTI I GIORNI FESTIVI INCLUSI:
dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:
 - *veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;*
dalle ore 8.30 alle 12.30, per i seguenti veicoli:
 - *veicoli trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;*
DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI:
dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:
 - *veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;*
 - *veicoli trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3.*

Visti:

- la D.G.R. n. XI/3823 del 9.11.2020.
- l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada".
- la Legge Regionale n° 24/2006 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e la successiva Legge Regionale n° 38/2015 "Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale".
- le dd.GR n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 7095/2017, n. 449/2018, n. 712/2018, n. 2055/2019 e n. 3606/2020.
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".
- l'art. 44 dello Statuto del Comune di Milano.

ORDINA



Che in conformità alla D.G.R. n. XI/3823 del 9 novembre 2020, le misure di cui ai punti *a)* e *g)* dell'ordinanza n. 51/2020 del 22.10.2020 siano sospese in caso di applicazione, in Regione Lombardia, delle misure di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, previste quando la Regione è collocata rispettivamente nello «scenario di tipo 3», con collocazione in «fascia Arancione» o nello «scenario di tipo 4» con collocazione in «fascia Rossa». In particolare:

- in caso di attivazione di misure di I livello, è sospeso temporaneamente il seguente divieto di circolazione, corrispondente alla lettera *a)* dell'Ordinanza n. 51/2020:
DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA, TUTTI I GIORNI FESTIVI INCLUSI:
dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:
 - *veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;*
DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI:
dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:
 - *veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;*
dalle ore 8.30 alle 12.30, per i seguenti veicoli:
 - *veicoli per il trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;*
- in caso di attivazione di misure di II livello, è sospeso temporaneamente il seguente divieto di circolazione, corrispondente alla lettera *g)* dell'Ordinanza n. 51/2020:
DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA, TUTTI I GIORNI FESTIVI INCLUSI:
dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:
 - *veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;*
dalle ore 8.30 alle 12.30, per i seguenti veicoli:
 - *veicoli trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;*
DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI:
dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:
 - *veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;*
 - *veicoli trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3.*

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

IL SINDACO
Giuseppe Sala